

N. 00331/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00666/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Carlo Polese, Anna Ida Alessandrini, Francesco Ciranna, Alessandro Verri, Monica
Guidetti, Monica Mancini, Graziella Magioncalda, Mario Felice Pellegrini, Vito La
Tora e Girolama Salvatore, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Maoli ed
Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e Nicola
Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova, A.R.P.A.L. - Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, Enel E-Distribuzione s.p.a., Iren
Acqua s.p.a., Ireti Gas s.p.a., Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano, non
costituiti in giudizio;

nei confronti

della società AC 99 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e Augusto Tortorelli, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Genova, alla via Macaggi 21 Int. 5-8;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della deliberazione del Consiglio Comunale 18/7/2023, n. 39, nella parte in cui modifica, integrandolo, l'art. 11, punto 23), lett. j) delle Norme Generali del PUC di Genova, nonché della determinazione della Direzione Edilizia Privata del Comune di Genova 17/8/2023, n. 2023-331.0.0.-8, con la quale è stato concluso positivamente il procedimento di Conferenza di servizi concernente il progetto presentato dalla società AC 99 s.r.l. per la realizzazione, nel quartiere di Genova Albaro, di una struttura sportiva-ricreativa costituita da tre campi da padel coperti con manufatti accessori e di un'area verde ad uso pubblico alla quota di copertura; per quanto riguarda i motivi aggiunti:

della determinazione della Direzione Edilizia Privata del Comune di Genova 7/6/2024, n. 3068.I, di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria concernente un nuovo progetto ridimensionato, presentato dalla società AC 99 s.r.l. per la "riqualificazione di un'area a verde privata con inserimento di attrezzature sportive coperte e spogliatoi e servizi funzionali ai campi da gioco".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e della società AC 99 s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo alcuni proprietari residenti in unità immobiliari situate all'intorno dell'area verde oggetto dell'intervento contestato, hanno impugnato nei confronti del Comune di Genova tutti gli atti del procedimento concernente il progetto presentato dalla società AC 99 s.r.l. per la realizzazione, nel quartiere di Genova Albaro, in un'area attualmente libera da costruzioni compresa fra via Pisa e via Livorno, di una struttura sportivo-ricreativa costituita da tre campi da padel coperti con manufatti accessori e di un'area verde ad uso pubblico alla quota di copertura, e, segnatamente, la determinazione della Direzione Edilizia Privata del Comune di Genova 17/8/2023, n. 2023-331.0.0.-8, con la quale è stato concluso positivamente il procedimento di Conferenza di servizi ai sensi dell'ex art. 10 della L.R. n. 10/2012.

L'impugnazione è estesa alla presupposta deliberazione del Consiglio Comunale 18/7/2023, n. 39, nella parte in cui modifica, integrandolo, l'art. 11, punto 23), lett. j) delle Norme Generali del PUC di Genova, e a tutti gli atti del relativo procedimento di aggiornamento del PUC.

Espongono: - che l'area ove è previsto l'intervento: è attualmente caratterizzata dalla presenza di diverse alberature e, con il suo verde, contribuirebbe a valorizzare il carattere storico e identitario del quartiere; si trova ad una quota inferiore rispetto a via Pisa e, sul lato di levante, presenta un tratto di scarpata che degrada fino al livello con via Livorno; per le sue caratteristiche è classificata dal vigente PUC in ambito

AC-VU (Ambito di conservazione del verde urbano strutturato) e dal vigente PTCP tra le “Aree Urbane: strutture urbane qualificate (SU)”, assoggettate a regime di mantenimento; è attraversata dal rio del Parroco, interamente tombinato, e recentemente è stata inclusa in fascia “C” del Piano di Bacino Stralcio – Ambito 14;

- che, avendo appreso della conclusione dell’iter autorizzativo di un progetto di edificazione dell’area, si sono attivati per acquisire la relativa documentazione, dalla quale è risultato: a) che, quanto alla pianificazione di Bacino, a seguito di una richiesta di aggiornamento delle fasce di inondabilità del Rio del Parroco, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ha approvato una variante al Piano di Bacino Stralcio Ambito 14 e, per l’effetto, ha inserito in fascia “C” (aree soggette ad eventi idrogeologici – aree allagabili) le aree interessate dall’intervento, precedentemente classificate come fascia fluviale “A*”, a rischio molto elevato; che il Comune ha chiesto alla Regione anche l’aggiornamento del reticolo idrografico regionale, al fine di classificare il Rio del Parroco come “rete di drenaggio urbano”, e che il relativo procedimento di declassificazione non risulterebbe concluso; b) che, quanto alle recenti modifiche al Piano Urbanistico Comunale, esse sono state adottate (deliberazione C.C. 18/4/2023, n. 19) ed approvate (deliberazione C.C. 18/7/2023, n. 39) ai sensi dell’art. 43 comma 3 della legge regionale n. 36/1997, recante la procedura di aggiornamento del PUC; c) che, quanto al procedimento unico attivato da AC 99 s.r.l. pochi giorni dopo l’approvazione delle modifiche alle Norme Generali del PUC, il progetto contestato prevede: i) lo sgombero dello strato vegetativo superficiale, con conseguente eliminazione del verde presente sull’area; ii) una preventiva sistemazione dell’area attraverso la realizzazione di chiodature nel terreno (c.d. *soil nailing*) e terre rinforzate per sostenere il previsto nuovo profilo del terreno; (iii) l’esecuzione di scavi per il posizionamento di una vasca di accumulo,

delle opere di fondazione e delle platee di cemento; (iiii) la costruzione di tre campi da padel coperti, relativi locali di servizio/spogliatoi, compreso un locale associativo, un punto di primo soccorso e una reception.

Lamentano che l'intervento inciderà pesantemente sul contorno e, in particolare, sulle abitazioni dei ricorrenti, in quanto la struttura di copertura sovrasterà i caseggiati circostanti, e, a sostegno del gravame, hanno dedotto dodici motivi di ricorso, come segue.

A. Con riferimento alla delibera C.C. n. 39/2023, di aggiornamento del PUC.

1. Violazione artt. 1 e 3, legge n. 241/1990; artt. 2 e 43, l.r. n. 36/1997; artt. 1, 3, 11 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova. Violazione e/o mancata applicazione Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sull'ambiente. Violazione artt. 4 e ss., d.lgs. n. 152/2006. Violazione artt. 1 e ss., l.r. Liguria n. 32/2012. Violazione del corretto procedimento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Incompetenza.

Il Comune, nel modificare l'art. 11 ("Parametri urbanistico edilizi") delle Norme Generali del PUC, introducendo la lett. j) al punto 23 ("Manufatti diversi dagli edifici"), avrebbe seguito un procedimento per la modifica del PUC (art. 43, l.r. n. 36/1997) erroneo e illegittimo sotto molteplici profili: vuoi perché la modifica approvata (con la possibilità di realizzare, in tutti i distretti del Piano, impianti sportivi di rilevanti dimensioni) comporta un incremento del carico urbanistico complessivo ex art. 33 L.R. 36/1997 già previsto dal PUC; vuoi perché la disciplina introdotta contrasterebbe con quella dettata dal PTCP per gli ambiti oggetto di conservazione; vuoi perché, consentendo la realizzazione di interventi per attività sportive di rilevanti dimensioni senza definire limitazioni, dimensioni e livello di complessità, di fatto "bypassa" e vanifica le disposizioni che vietano, in determinati

ambiti o zone del territorio comunale, le nuove costruzioni e/o la trasformazione permanente del territorio; vuoi perché la precarietà di un'opera non dipende dalla tipologia di materiali usati per la sua edificazione e, più in generale, dalle caratteristiche costruttive e di ancoraggio al suolo, quanto piuttosto da un profilo funzionale, cioè dall'uso cui il manufatto stesso è destinato; vuoi infine, perché, qualificando impropriamente la modifica come aggiornamento anziché come variante, ha escluso l'assoggettamento a VAS degli effetti potenzialmente generati sul territorio dall'attuazione delle nuove previsioni.

B. Con riferimento alla determinazione dirigenziale 17/8/2023, conclusiva del procedimento unico.

2. Invalidità derivata.

3. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 2 e 43, l.r. n. 36/1997; art. 142, d.lgs. n. 42/2004; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012; art. 1, 3, 11 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza.

La documentazione progettuale prodotta dalla Società controinteressata a corredo dell'istanza 21/7/2023 si fonderebbe su un'erronea rappresentazione della situazione di fatto, con riferimento all'omissione del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, derivante dall'attraversamento dell'area dal rio del Parroco che, ancorché tombinato, risulta tuttora compreso nel reticolo idrografico regionale, mentre il procedimento avviato nel 2022 per la sua declassificazione non si sarebbe ancora concluso, non essendo ad oggi intervenuta

la delibera della Giunta Regionale di approvazione dell'aggiornamento della pertinente cartografia.

4. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 2 e 43, l.r. n. 36/1997; art. 142, d.lgs. n. 42/2004; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012. Violazione art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14. Violazione art. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza.

Benché l'approvazione dell'intervento sia stata preceduta da una variante al Piano di Bacino Stralcio – Ambito 14, che ha determinato un aggiornamento delle fasce di inondabilità (da A a C - aree soggette ad eventi idrogeologici), il Comune avrebbe approvato l'intervento in assenza di un'adequata progettazione che desse conto di mirati interventi di regimazione delle acque del compluvio interessato, e non avrebbe considerato che l'intervento in progetto, con la pressoché integrale impermeabilizzazione dell'area, aggrava sensibilmente la situazione preesistente in termini di rischi di allagamento.

5. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 2 e 43, l.r. n. 36/1997; art. 142, d.lgs. n. 42/2004; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; artt. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza.

L'impugnata determinazione 17/8/2023, nel ritenere il progetto conforme all'art. 11.23 lettera j) delle Norme Generali del PUC, *“in considerazione del fatto che la copertura dei campi da gioco viene dichiarata smontabile e munita di chiusure laterali apribili e del fatto che i manufatti accessori all'impianto sportivo sono progettati con strutture amovibili”*, non tiene conto del fatto che il progetto approvato prevede interventi (vasca di laminazione, fondazioni, muri di contenimento e ancoraggi) che integrano propriamente una nuova costruzione, e snaturerebbero definitivamente l'identità dei luoghi con soluzioni non ripristinabili né rimovibili, che permarrebbero anche nel caso in cui l'attività sportivo-ricreativa dovesse in futuro venire meno, in contrasto con la disciplina urbanistica (Ambito di Conservazione del Verde Strutturato AC-VU) e paesistica dell'area (Aree Urbane: strutture urbane qualificate - SU), che ne predicano il mantenimento.

6. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 2 e 43, l.r. n. 36/1997; art. 142, d.lgs. n. 42/2004; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; artt. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza.

Le opere in progetto non potrebbero in gran parte comunque rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 11, punto 23), lett. j), che ricomprende tra i manufatti “diversi dagli edifici” (e, come tali, insediabili senza limitazione sull'intero territorio cittadino) le sole attrezzature connesse alla pratica di discipline sportive ed attività motorie all'aria aperta diverse dagli edifici, se realizzate con caratteristiche costruttive che assicurino leggerezza, trasparenza e smontabilità e armonizzate con il contesto.

7. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 2 e 43, l.r. n. 36/1997; art. 142, d.lgs. n. 42/2004; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; art. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Violazione del giusto procedimento. Carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Come si evince dalla stessa determinazione impugnata, ad oggi la società controinteressata non disporrebbe dei titoli/autorizzazioni per posizionare le opere di rinforzo - necessarie per la nuova configurazione morfologica del lotto - sulle aree esterne alla proprietà e per utilizzare via Livorno, ove è previsto un accesso carrabile, ed il Comune avrebbe illegittimamente posticipato la soluzione di tali criticità (che incidono sulla stessa cantierabilità dell'intervento) ad una fase successiva.

8. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; art. 142, d.lgs. n. 42/2004; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; artt. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti.

I contributi ed i pareri variamente resi dagli uffici nel corso dell'istruttoria attesterebbero l'assenza dei presupposti per l'approvazione del progetto, e porrebbero comunque l'attenzione su numerosi e rilevanti profili di criticità (quanto alle condizioni di smaltimento delle acque di superficie, alle possibili interferenze

con la rete fognaria, alla necessità di garantire la percezione delle alberature nelle visuali di insieme e dalla viabilità pubblica) che avrebbero dovuto piuttosto condurre a concludere il procedimento con esito negativo.

9. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; art. 142, d.lgs. n. 42/2004; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; artt. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova; art. 15, Regolamento Regione Liguria n. 5/2009. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti. Denunciano ulteriori criticità del progetto quanto: all'adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria, in termini di accessibilità carrabile all'area di intervento (il lotto in questione non dispone di un accesso carrabile, non avendo la società diritto di passaggio sulla via privata Livorno); all'accessibilità all'area con mezzi di soccorso dei VV.FF.; alla tematica relativa all'inquinamento luminoso, non risultando neppure agli atti il progetto illuminotecnico prescritto dall'art. 15, comma 1, del Regolamento Regione Liguria 15/9/2009, n. 5.

10. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; art. 142, d.lgs. n. 42/2004; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; artt. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova; art. 6, l.r. Liguria n. 12/1998. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti.

Le opere in progetto sarebbero state autorizzate senza un'adeguata valutazione del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), L.R. n. 12/1998, stante l'insufficienza e l'inattendibilità della

valutazione previsionale proposta dalla società controinteressata (secondo la quale i valori rilevabili in corrispondenza dei ricettori di via Livorno e via Pisa, durante l'uso simultaneo dei tre campi, sarebbero addirittura inferiori rispetto alle emissioni misurate nell'attuale situazione) per un impianto ricompreso in un contesto residenziale.

11. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; art. 142, d.lgs. n. 42/2004; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; art. 8, Regolamento Regione Liguria n. 2/2017. Violazione punto E9, Regolamento edilizio comunale; artt. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova; art. 15, regolamento Regione Liguria 5/2009. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti.

L'erronea qualificazione dell'intervento in contestazione come opere comprese tra i "manufatti diversi dagli edifici" avrebbe portato il Comune a non esaminare la rilevante tematica della dotazione di parcheggi pubblici necessari a soddisfare le esigenze connesse al nuovo impianto, in violazione dell'art. 8 del Regolamento Regione Liguria n. 2/2017, che ne prescrive il reperimento nella misura del 40% di superficie agibile.

12. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; art. 142, d.lgs. n. 42/2004; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; art. 8, Regolamento Regione Liguria n. 2/2017; punto E9, Regolamento edilizio comunale; artt. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova; art. 15, Regolamento Regione Liguria n.

5/2009. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti.

Il contestato progetto non conterrebbe alcuno studio circa l'incidenza sul traffico veicolare del nuovo impianto sulla viabilità della zona e, in particolare, su via Pisa, già oggi fortemente critica.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Genova.

Con atto di motivi aggiunti notificato in data 18.7.24 i ricorrenti hanno esteso l'impugnazione alla determinazione della Direzione Edilizia Privata del Comune di Genova 7/6/2024, n. 3068.I, di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria concernente un nuovo progetto ridimensionato, presentato dalla società per la *“riqualificazione di un'area a verde privata con inserimento di attrezzature sportive coperte e spogliatoi e servizi funzionali ai campi da gioco”*.

Premettono in fatto: - che, dopo la proposizione del ricorso introduttivo, la società AC 99 s.r.l. non dava impulso all'attività edilizia autorizzata con i provvedimenti impugnati e, anzi, presentava un nuovo progetto per la sistemazione dell'area in questione, chiedendo al Comune, in data 29/3/2024, l'attivazione del procedimento unico ex art. 10, L.R. n. 10/2012 per la *“riqualificazione di un'area a verde privata con inserimento di attrezzature sportive coperte e spogliatoi e servizi funzionali ai campi da gioco”*; - che anche il nuovo progetto, sebbene ridimensionato rispetto a quello approvato con la determinazione comunale 17/8/2023, prevede comunque di inserire nell'area in questione un complesso sportivo dimensionalmente sproporzionato in rapporto all'estensione del lotto, costituito da: tre campi da padel (ciascuno dei quali sormontato da una struttura in legno lamellare con chiusura laterale in materiale

tessile), locali spogliatoi e bagni, un ufficio, un punto di primo soccorso, scale e ascensore di collegamento da via Pisa, oltre una tribuna da oltre 40 posti e due servizi igienici dedicati al pubblico; - che lo stesso 29/3/2024 il Comune ha avviato il relativo procedimento in Conferenza di servizi nel cui ambito sono state acquisiti numerosi pareri, che, ancorché formalmente positivi, hanno evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti a livello progettuale.

A sostegno del gravame aggiuntivo hanno dedotto undici motivi di ricorso, come segue (secondo la numerazione indicata in atti).

A. Con riferimento alla determinazione 7/6/2024 (conclusione del procedimento).

12. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 2 e 43, l.r. n. 36/1997; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012. Violazione art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14. Violazione art. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza.

Riprendono il terzo motivo di ricorso, lamentando che, benché sia stata approvata una variante al Piano di Bacino Stralcio – Ambito 14, che ha determinato un aggiornamento delle fasce di inondabilità nella zona di Genova Albaro (fascia "C" - aree soggette ad eventi idrogeologici), le opere in progetto, impermeabilizzando un'ampia superficie ed in assenza di interventi di regimazione delle acque del compluvio interessato, aumenterebbero il rischio idraulico.

13. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 2 e 43, l.r. n. 36/1997; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012. Violazione art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14. Violazione art. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali

del PUC di Genova. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza.

Riprendono il motivo n. 8, censurando che l'amministrazione abbia approvato il progetto nonostante l'Ufficio Geologico del Comune avesse sollecitato ulteriori verifiche circa l'adeguatezza della sezione idraulica della rete di collettamento delle acque meteoriche (rio Parroco, classificato come "canale di drenaggio urbano"), verifiche che dunque avrebbero dovuto precedere la positiva conclusione del procedimento.

14. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 2 e 43, l.r. n. 36/1997; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; artt. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza.

Riprendono il motivo n. 5, evidenziando come l'intervento integri una nuova costruzione, non ammessa in ambito AC-VU, di conservazione della struttura urbana esistente.

Le opere a progetto non potrebbero rientrare nell'ambito dei manufatti "diversi dagli edifici" di cui al nuovo art. 11, punto 23), let. j) del PUC, configurandosi piuttosto a tutti gli effetti come una nuova costruzione.

15. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 2 e 43, l.r. n. 36/1997; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione

del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; artt. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza.

Diversamente da quanto ritenuto dal Comune, l'intervento proposto, non essendo equiparabile alla realizzazione di un parco, si porrebbe in contrasto con la disciplina del Sistema del Verde a livello provinciale, che classifica l'area ove ricade il lotto di intervento tra i "Territori urbani con verde "connotante (U)" - Albaro, Scheda 1.3_U_03 ove sono consentiti solo interventi finalizzati alla conservazione dell'identità del territorio (doc. 22 delle produzioni di parte ricorrente 9.9.24).

16. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 2 e 43, l.r. n. 36/1997; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; artt. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza.

Riprendendo il motivo n. 6 del ricorso introduttivo, lamentano che la maggior parte delle opere in progetto (segnatamente, la vasca di laminazione, i muri di sostegno del terreno sul lato levante, le piattaforme di cemento su cui ancorare le tensostrutture e posizionare il "blocco" servizi-spogliatoi-ufficio-punto primo soccorso, l'ascensore che collega via Pisa con l'area sottostante ove si sviluppa l'impianto) non potrebbero comunque rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 11, punto 23), lett. j) del PUC, che ricomprende tra i manufatti "diversi dagli edifici"

(e come tali insediabili senza limitazione sull'intero territorio cittadino) le attrezzature connesse alla pratica di discipline sportive, se realizzate con caratteristiche costruttive che assicurino leggerezza, trasparenza e smontabilità, in quanto le opere in conglomerato cementizio comportano la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.

17. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; artt. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti.

Con alcune note, ancorché formalmente positive, alcuni uffici comunali hanno posto l'attenzione su numerosi e rilevanti profili di criticità (segnatamente, quanto allo smaltimento delle acque di superficie, all'adeguatezza della sezione idraulica del Rio Parroco ed alla connessa sicurezza dei fruitori dell'impianto), che però non sono stati superati.

18. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; artt. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova; art. 15, Regolamento Regione Liguria n. 5/2009. Violazione artt. 1 e ss., d.p.r. n. 151/2011. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti.

Sottolineano ulteriori criticità del progetto in punto di inquinamento luminoso (l'intervento proposto sarebbe carente di un adeguato progetto illuminotecnico), di conformità alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi (mancando il parere VV.FF.), di cantierabilità e smaltimento del materiale di scavo.

19. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; artt. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova; art. 6, l.r. Liguria n. 12/1998. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti.

Le opere in progetto sarebbero state autorizzate senza un'adeguata verifica del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), l.r. n. 12/1998, stante l'inattendibilità della relazione prodotta.

20. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; art. 8, Regolamento Regione Liguria n. 2/2017. Violazione punto E9, Regolamento edilizio comunale; artt. 1, 3, 11, 14, 16 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova; art. 15, regolamento Regione Liguria 5/2009. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti.

Allorché l'Amministrazione avesse correttamente inquadrato l'intervento in progetto nell'ambito della nuova costruzione anziché come opere comprese tra i "manufatti diversi dagli edifici" di cui all'art. 11, comma 23, lett. j, avrebbe dovuto richiedere alla società AC 99 s.r.l. di realizzare uno studio circa le modalità di accesso

ed esodo dall'impianto sportivo da parte dei diversi utenti e di reperire gli appositi spazi da adibire a parcheggi pubblici.

21. Violazione artt. 1, 3, 14, 14 bis, legge n. 241/1990; artt. 3 e 12, d.p.r. n. 380/2001; art. 10, l.r. Liguria n. 10/2012; art. 15, Norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Ambito 14; art. 8, Regolamento Regione Liguria n. 2/2017; punto E9, Regolamento edilizio comunale; artt. 1, 3, 11, 14 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova; art. 15, Regolamento Regione Liguria n. 5/2009. Violazione della disciplina relativa all'ambito AC-VU contenuta nelle Norme di Conformità del PUC di Genova. Violazione art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP regionale. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti. Il contestato progetto non conterrebbe alcuno studio circa l'incidenza del nuovo impianto sul traffico della zona e, in particolare, di via Pisa.

B. Motivi sollevati nel ricorso introduttivo.

22. Violazione artt. 1 e 3, legge n. 241/1990; artt. 2 e 43, l.r. n. 36/1997; artt. 1, 3, 11 e 20 delle Norme Generali del PUC di Genova. Violazione e/o mancata applicazione Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sull'ambiente. Violazione artt. 4 e ss., d.lgs. n. 152/2006. Violazione artt. 1 e ss., l.r. Liguria n. 32/2012. Violazione del corretto procedimento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Incompetenza.

Ripropone – occorrendo, in via autonoma – il primo motivo del ricorso introduttivo, dedotto avverso la presupposta deliberazione consiliare n. 39/2023, ciò che determinerebbe l'invalidità in via derivata della determinazione della Direzione Edilizia Privata del Comune di Genova 7/6/2024.

Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso anche la società controinteressata AC 99 s.r.l..

Le parti resistenti eccepiscono preliminarmente, in rito, 1) l'improcedibilità del ricorso introduttivo; 2) l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (concreto pregiudizio riferito alla posizione personale di ciascun ricorrente) e per carenza dei requisiti del ricorso collettivo, stante la disomogeneità e la diversa ubicazione topografica degli immobili dei ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Occorre innanzitutto rilevare una circostanza che condiziona logicamente, oltre alla decisione della controversia nel merito, anche la risoluzione delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Genova e dalla società controinteressata.

Ci si riferisce al fatto che entrambe le determinazioni – ovvero la determinazione 17/8/2023, n. 2023-331.0.0.-8, impugnata con il ricorso introduttivo, e la determinazione 7/6/2024, n. 3068.I, impugnata con l'atto di motivi aggiunti - sono state approvate sul (ovvio) presupposto della conformità del progetto alla disciplina di livello comunale recata dal PUC, come novellata ad opera della recente deliberazione C.C. 18.7.2023, n. 39, di poco antecedente l'approvazione del primo progetto.

In particolare, nel preambolo-motivazione della più recente determinazione 7/6/2024, n. 3068.I è dato leggere quanto segue (vale la pena di riprodurre il tenore letterale del provvedimento): “• *il Piano Urbanistico Comunale disciplina gli interventi astrattamente riconducibili alla definizione di “nuova costruzione” ex art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. 380/2001: ampliamento volumetrico degli edifici esistenti; sostituzione edilizia; nuova costruzione e trasformazione territoriale; pertinenze e manufatti diversi dagli edifici, con distinte, specifiche, modalità: ampliamento volumetrico degli edifici esistenti; sostituzione edilizia, come classificata all'art. 14 della LR 16/2008; nuova costruzione e trasformazione territoriale;*

“Pertinenze” e “manufatti diversi dagli edifici”. • le Norme Generali del PUC, all’art. 11 “parametri urbanistico edilizi”, punto 23 definiscono i “manufatti diversi dagli edifici” come manufatti adibiti a specifiche funzioni proprie, ovvero connessi a pubblici esercizi o ad attività produttive, ricettive e sportive, che non concorrono alla formazione della S.A., con esclusione delle serre in quanto regolate dal parametro della superficie coperta, e sono soggetti alle norme per la sistemazione degli spazi liberi. I manufatti diversi dagli edifici non sono soggetti al rispetto delle distanze stabilite dal PUC, fatte salve le distanze stabilite dalla legge. • lo stesso articolo 11.23, alla lettera j), comprende tra i manufatti diversi dagli edifici le attrezzature connesse alla pratica di discipline sportive ed attività motorie all’aria aperta, comprese le eventuali coperture di campi sportivi e piscine, realizzate con caratteristiche costruttive che assicurino leggerezza, trasparenza e smontabilità, funzionali alla sola protezione degli spazi dedicati all’esercizio dell’attività sportiva, eventualmente provviste di chiusure laterali solo se di carattere stagionale; sono altresì comprese eventuali tribune per il pubblico, se realizzate con strutture smontabili, nonché blocchi ad uso servizi e spogliatoi se realizzati con impiego di unità prefabbricate amovibili e idoneamente armonizzati con il contesto, in numero e dimensioni strettamente funzionali all’utilizzo dei campi gioco e all’organizzazione dell’attività sportiva. Tali manufatti sono consentiti negli ambiti e distretti ove è ammessa la realizzazione di servizi pubblici o privati ai sensi delle norme di conformità e di congruenza, nel rispetto delle norme progettuali di livello puntuale. • quest’ultima norma, in consequenzialità con altri provvedimenti comunali e nel rispetto delle norme progettuali di livello puntuale, ha l’obiettivo di favorire la realizzazione di strutture sportive “di fruibilità diretta” in ogni ambito in cui siano ammessi servizi privati, consentendo la contestuale realizzazione di strutture ad esse funzionali onde incentivarne l’uso e la fruibilità, ponendosi – di conseguenza - come disposizione speciale rispetto alla disciplina d’Ambito anche in ragione del fatto che gli impianti sportivi, per propria natura, vanno a soddisfare un interesse generale della collettività; • poiché la funzione “servizi privati” risulta compresa tra quelle principali ammesse dalle Norme di

Conformità dell'Ambito AC-VU, la compatibilità dell'intervento in argomento, rispetto alla disciplina del vigente PUC, deve rinvenirsi – quindi - nel sopra richiamato articolo 11.23 delle Norme Generali del PUC; [...] Rilevato ancora che: • l'impianto a progetto, funzionale a coloro che vi intendono esercitare l'attività sportiva, può essere ricondotto a quanto indicato all'art. 11.23 lettera j) delle Norme Generali del PUC [...]" (doc. 4 delle produzioni 26.7.24 di parte ricorrente, pp. 6/13 e ss.).

In sostanza, il giudizio di conformità del progetto al PUC è stato espresso esclusivamente sulla base della più volte menzionata disposizione di cui all'art. 11.23 lettera j) delle Norme Generali del PUC, introdotta dalla deliberazione C.C. 18.7.2023, n. 39 (doc. 1 delle produzioni 17.11.2023 del Comune di Genova - cfr. l'allegato 05 "Testo a fronte modifica norme", p. 145/163, con evidenziazione in neretto della modifica apportata), che ne costituisce il presupposto legittimante.

Dunque, tra i due atti impugnati – la deliberazione C.C. 18.7.2023, n. 39, e la determinazione applicativa 7/6/2024, n. 3068.I, di approvazione del progetto contestato - sussiste uno stretto rapporto di presupposizione logica, tale per cui essi *simul stabunt, simul cadent*.

Ne consegue che, ai fini della delimitazione del *thema decidendum* e dell'ordine logico delle questioni da affrontare, assume rilevanza pregiudiziale e dirimente la verifica circa la legittimità della deliberazione C.C. 18.7.2023, n. 39, espressamente impugnata e fatta oggetto del primo motivo del ricorso introduttivo, riproposto, in via di illegittimità derivata, con il ventiduesimo motivo dell'atto di motivi aggiunti.

Ciò chiarito, è evidente come l'eccepta improcedibilità del ricorso possa predicarsi soltanto limitatamente alla impugnazione della determinazione della Direzione Edilizia Privata del Comune di Genova 17/8/2023, n. 2023-331.0.0.-8, di approvazione dell'originario progetto - ormai superato - non certo rispetto alla

deliberazione C.C. 18.7.2023, n. 39 ed alla determinazione 7/6/2024, n. 3068.I, di approvazione del secondo e definitivo progetto, che legittimano dal punto di vista urbanistico la trasformazione dell'area a verde posta in fregio agli edifici dei ricorrenti.

Infondata è poi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ovvero di un concreto pregiudizio riferito alla posizione personale di ciascun ricorrente.

Richiamata la distinzione tra legittimazione ed interesse operata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9.12.2021, n. 22, se si pone mente al fatto che i ricorrenti sono proprietari residenti in immobili immediatamente confinanti e prospicienti l'area di intervento (dove la sicura sussistenza della legittimazione, in termini di *vicinitas*), classificata dal vigente PUC in ambito AC-VU (Ambito di conservazione del verde urbano strutturato) ed attualmente ineditata, pare evidente come i provvedimenti impugnati, che autorizzano sull'area in questione la realizzazione di un impianto sportivo (ancorché con manufatti ritenuti "diversi dagli edifici" – vedi *infra*), siano suscettibili di arrecare una potenziale futura lesione alla sfera giuridica dei ricorrenti, in termini di compromissione ambientale, di inquinamento luminoso ed acustico, di incremento del traffico, di peggioramento della qualità della vita e di possibile deprezzamento degli immobili: circostanze di cui essi hanno ragionevolmente fornito un "principio di prova" (cfr. le relazioni di cui ai docc. 27 delle produzioni 10.9.24, nonché 32 delle produzioni 9.12.2024 e 25 delle produzioni 19.12.2024), sufficiente a fondare senz'altro l'interesse al ricorso, giacché in questa fase non si tratta certo di fornire una rigorosa dimostrazione di un danno già verificatosi, quanto di allegare almeno un principio di prova circa il fatto che la nuova edificazione è suscettibile di incidere negativamente sulle condizioni di

vita dei ricorrenti e/o sul godimento o sul valore di mercato degli immobili di loro proprietà.

Assodato che sussiste l'interesse al ricorso, dev'essere rigettata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti del ricorso collettivo, in ragione della asserita disomogeneità e della diversa ubicazione topografica degli immobili dei ricorrenti.

Difatti, secondo una pacifica giurisprudenza, il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile in presenza di due condizioni: la prima, di tipo negativo, è costituita dall'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra coloro che agiscono in giudizio; la seconda, di tipo positivo, è costituita dall'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775).

Nel caso di specie, entrambe le condizioni risultano evidentemente sussistenti, in quanto tutti i ricorrenti trarrebbero uguale beneficio dall'annullamento degli atti che autorizzano la realizzazione dell'impianto sportivo sull'area a verde antistante le loro abitazioni, senza alcun conflitto di interessi tra gli stessi.

Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto, sotto il profilo – come detto, di carattere pregiudiziale ed assorbente - dedotto con i motivi primo e ventiduesimo avverso la presupposta deliberazione C.C. 18.7.2023, n. 39.

Con la deliberazione C.C. n. 39/23 il Comune ha infatti approvato una modifica della disciplina urbanistico-edilizia di tutti gli ambiti di conservazione, avvalendosi dello speciale procedimento di "aggiornamento" del PUC disciplinato dall'art. 43 comma 3 lettere c) e c-bis) della L.R. n. 36/1997 (in tal senso la deliberazione C.C. n. 19/23, di adozione dell'aggiornamento).

L'art. 43 L.U.R. (rubricato: Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato) prefigura un procedimento semplificato di modifica del PUC, distinto dalle ordinarie varianti disciplinate dal successivo art. 44, procedimento che, proprio in ragione della “marginalità” delle modifiche apportabili secondo tale modulo procedimentale semplificato (modifiche che non devono incidere sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC, né incrementare il carico urbanistico complessivo o consentire la nuova costruzione), è definibile come mero “aggiornamento”, e prescinde dall’approvazione regionale.

Si tratta di un procedimento demandato al solo comune che adotta ed approva in proprio l’aggiornamento, e dunque di natura chiaramente eccezionale, in quanto derogatorio del principio generale secondo il quale l’approvazione degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e delle loro varianti è il frutto di un atto complesso alla cui formazione concorrono, in posizione “ineguale”, sia il Comune in fase di elaborazione, sia la Regione, quale ente sovraordinato, in fase di approvazione (artt. 10 L. 17.8.1942, n. 1150 e 40 L.R. 4/9/1997, n. 36).

Occorre dunque verificare se, nel caso di specie, ricorressero le speciali condizioni – di carattere tassativo, e di stretta interpretazione – cui l’art. 43 L.U.R. condiziona la modifica della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione mediante semplice “aggiornamento”, ovvero che non vi sia *“incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC”* (lett. c) e che *“non sia consentita la nuova costruzione”* (lett. c-bis).

Quanto al carico urbanistico, occorre fare riferimento: - all’art. 33 della L.R. n. 36/1997, che lo definisce come il fabbisogno di servizi ed infrastrutture determinato dalla sommatoria della capacità insediativa esistente e prevista dal piano, comprensiva, tra l’altro, *“degli addetti e degli utenti mediamente presenti nelle tipologie di servizi*

di cui all'articolo 34, comma 1", tipologia di servizi tra i quali rientrano le aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva, ovvero le aree di tutela del verde urbano e reti ecologiche, quelle sistemate a giardino o a parco attrezzato locale o di quartiere, e gli impianti sportivi locali o di quartiere, in funzione dei relativi fabbisogni (art. 34 comma 1 lett. c nn. 2, 3 e 4); - al relativo regolamento regionale 25 luglio 2017 n. 2, che definisce il carico urbanistico come il *"Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione di carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero mutamenti di destinazione d'uso"* (art. 2), e chiarisce che il dimensionamento delle dotazioni territoriali e funzionali obbligatorie è da effettuare sulla base delle categorie funzionali stabilite nell'art. 13, comma 1, della L.R. n. 16/2008, tra le quali i "servizi" (art. 13 comma 1 lett. g L.R. n. 16/2008), e delle indicazioni di valore prescrittivo contenute nell'art. 8 R.R. n. 2/17 (*"La realizzazione di nuovi insediamenti per servizi, anche mediante interventi di sostituzione edilizia e la ristrutturazione integrale di insediamenti di servizi esistenti, deve assicurare il reperimento e la sistemazione di spazi per i parcheggi pubblici nella misura stabilita dal P.U.C. e, ove non determinata, nella misura del 40% di S.A."*).

Quanto alla nuova costruzione, occorre invece fare riferimento all'art. 3 comma 1 lett e) del D.P.R. n. 380/2001, che riconduce agli interventi di nuova costruzione, tra l'altro, la *"installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee"* (lett. e.5).

La deliberazione C.C. ha modificato le norme generali di conformità del PUC, introducendo, all'art. 11 (parametri urbanistico edilizi) punto 23, la lettera j), che fa

rientrare tra i “Manufatti diversi dagli edifici” che non concorrono alla formazione della superficie agibile, le *“Attrezzature connesse alla pratica di discipline sportive ed attività motorie all'aria aperta, comprese le eventuali coperture di campi sportivi e piscine, realizzate con caratteristiche costruttive che assicurino leggerezza, trasparenza e smontabilità, funzionali alla sola protezione degli spazi dedicati all'esercizio dell'attività sportiva, eventualmente provviste di chiusure laterali solo se di carattere stagionale; sono altresì comprese eventuali tribune per il pubblico, se realizzate con strutture smontabili, nonché blocchi ad uso servizi e spogliatoi se realizzati con impiego di unità prefabbricate amovibili e idoneamente armonizzati con il contesto, in numero e dimensioni strettamente funzionali all'utilizzo dei campi gioco e all'organizzazione dell'attività sportiva. Tali manufatti sono consentiti negli ambiti e distretti ove è ammessa la realizzazione di servizi pubblici o privati ai sensi delle norme di conformità e di congruenza, nel rispetto delle norme progettuali di livello puntuale”*.

Ciò posto, pare al collegio che non occorra invero un grande sforzo ermeneutico per concludere che, come dedotto con il primo motivo di gravame, non ricorrevano le eccezionali condizioni (segnatamente: mancanza di incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC e divieto di nuova costruzione) per ricondurre la nuova disciplina urbanistica degli ambiti di conservazione nell'alveo della procedura di mero “aggiornamento” del PUC, sottraendola all'ordinario procedimento per l'approvazione delle varianti, con tutto ciò che ne consegue anche in punto di assoggettabilità a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS.

E ciò, viepiù, in quanto – come correttamente osservato anche dalla difesa della società AC 99 (così la memoria 10.9.24, pp. 15-16/22) - la disciplina urbanistica recata dal nuovo art. 11 punto 23 lett. j) opera *“come norma generale trasversale prevalente sulla disciplina propria di ciascun ambito e/o distretto”*, ovvero è suscettibile di incrementare, nella misura indotta dagli addetti e dagli utenti mediamente presenti

nelle strutture sportivo-ricreative insediabili, non solo il carico urbanistico di un singolo ambito AC-VU, ma quello complessivo di “tutti” gli ambiti di conservazione ove risulti ammessa la realizzazione di servizi pubblici o privati, ovvero, per l'appunto, il “*carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC*” (art. 43 comma 3 lett. c L.R. n. 36/1997).

Né rileva la circostanza che, con un *escamotage* di tipo nominalistico, la disposizione introdotta (art. 11 punto 23, la lettera j) abbia ricompreso i manufatti e le attrezzature funzionali all'attività sportiva - ivi compresi i blocchi ad uso servizi, gli spogliatoi e le tribune - tra i “*manufatti diversi dagli edifici*”, ovvero tra quelli che non concorrono alla formazione della superficie agibile, in virtù della loro realizzazione con caratteristiche costruttive che assicurino leggerezza, trasparenza e smontabilità, o con impiego di unità prefabbricate amovibili.

Anche a voler prescindere dal fatto – già di per sé dirimente – che, alla luce della definizione recata dall'art. 11 punto 1 delle norme generali di PUC, non si vede proprio come locali adibiti a servizi igienici, a uffici, a punto di primo soccorso o a spogliatoi possano prescindere dai requisiti richiesti per la “agibilità” (al pari di scale, pianerottoli, cantine, ripostigli, solai, locali tecnici per impianti tecnologici, etc.), e dunque non sviluppare superficie “agibile” propriamente detta, e dal fatto che gran parte delle opere previste a progetto (segnatamente: la vasca di laminazione, i muri di sostegno del terreno, le piattaforme di cemento su cui ancorare le tensostrutture e posizionare il “blocco” servizi-spogliatoi-ufficio-punto primo soccorso) non presentano caratteristiche di leggerezza, trasparenza e smontabilità ed esulano comunque dal novero dei manufatti diversi dagli edifici di cui all'art. 11, punto 23), lett. j) del PUC (come dedotto con il 6° motivo del ricorso introduttivo, ripreso dal 16° motivo aggiunto), gli è che, come giustamente lamentato dai ricorrenti (5°

motivo del ricorso introduttivo, ripreso dal 14° motivo aggiunto), la definizione legislativa di “nuova costruzione” ricomprende specificamente l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni o ambienti di lavoro, ovvero con permanenza di persone, con la sola eccezione di quelli che siano *“diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”* (art. 3 comma 1 lett. e.5 del D.P.R. n. 380/2001).

Si intende dire che la circostanza che i manufatti “diversi dagli edifici” a servizio dell'attività sportiva insediabili sulla base della nuova disciplina recata dall'aggiornamento del PUC non concorrano alla formazione di superficie agibile, quand'anche ammissibile - il che non è - non vale per ciò solo ad escluderli dagli interventi di nuova costruzione, nella definizione dei quali essi rientrano paradigmaticamente: donde anche la carenza dell'ulteriore condizione (art. 43 comma 3 lett c-*bis* L.R. n. 36/1997) per poter procedere - in assenza di una vera e propria variante ex art. 44 L.R. n. 36/1997 - all'aggiornamento del PUC mediante modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, ai sensi della eccezionale disciplina semplificata recata dall'art. 43 L.R. n. 36/1997, che è stato dunque falsamente applicato dal Comune.

Donde l'accoglimento del ricorso, con l'assorbimento di tutti gli altri motivi.

Le spese di giudizio - che sono liquidate in dispositivo - seguono come di regola la soccombenza e debbono gravare sul solo Comune di Genova, responsabile dell'illegittimità della disciplina urbanistica applicata, mentre sussistono i presupposti di legge per compensarle nei confronti della società A.C. 99.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l'effetto, annulla la deliberazione del consiglio comunale di Genova 18.7.2023, n. 39 e la determinazione 7/6/2024, n. 3068.I.

Condanna il Comune di Genova al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

Compensa integralmente le spese tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

L'ESTENSORE
Angelo Vitali

IL PRESIDENTE
Luca Morbelli

IL SEGRETARIO